

Avv. Chiara Orlando

Via Tevere, 64 - 96100 Siracusa
tel. e fax 0931/69090 - 3286983048
e-mail: orlandoavvchiara@virgilio.it
p.e.c.: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it
cod.fisc.: RLN CHR 82L41 I754N
P.IVA: 01836560894

TRIBUNALE DI VERBANIA SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p. con domanda ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza di determinazione delle modalità di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c

Per: **BASCETTA CATERINA**, nata a Siracusa il 25.01.1977, c.f.: BSC CRN 77A65 I754Z residente a Floridia (SR) via Roma n. 68, rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto dall'avv. Chiara Orlando (c.f.: RLN CHR 82L41 I754 N) del Foro di Siracusa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Liana Guarducci in Gravellona Toce (VB) V. Liberazione n. 12 la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 0931.69090 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it

- Ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, c.f.: 80185250588, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, con sede in Torino c.so Stati Uniti n.45
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del Dirigente *pro-tempore*, in persona del Dirigente *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, con sede in Torino c.so Stati Uniti n.45
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - AMBITO TERRITORIALE DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA**, c.f. 94029530030, in persona del Dirigente *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, con sede in Torino c.so Stati Uniti n.45

- Resistenti-

e nei confronti di

TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DI TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI ITALIANI DEL CONVENUTO MINISTERO, valide per il triennio 2014/2017, PER LE CLASSI DI CONCORSO RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA (EEEE), CHE – IN VIRTÙ DELL’INSERIMENTO “PLENO IURE”, A TUTTI GLI EFFETTI, DI PARTE RICORRENTE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER LE CLASSI DI CONCORSO RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA (EEEE), VALIDE PER IL TRIENNIO 2014/2017, DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VERBANIA — VERREBBERO SCAVALCATI IN GRADUATORIA, PER PUNTEGGIO, DA PARTE RICORRENTE

- Potenziali resistenti -

FATTO

La ricorrente Caterina Bascetta ha conseguito il diploma di maturità magistrale presso l’Istituto Magistrale Statale “M. F. Quintiliano” di Siracusa nell’anno scolastico 1998-1999 **[doc. 1]** e in virtù di tale titolo è abilitata alla docenza per le classi di concorso AAAA e EEEE.

La docente che aveva già titolo per essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento anche per la Scuola dell’Infanzia ha comunque sostenuto, con esito favorevole, il concorso indetto con D.D. del 06.04.1999 ed è iscritta nelle Graduatorie ad Esaurimento, della provincia di Verbania per la Scuola dell’Infanzia (AAAA) **[doc. 2]**;

La docente, indipendentemente dalla partecipazione al concorso valido per l’insegnamento, è in possesso del titolo abilitante per l’insegnamento nella Scuola Primaria (EEEE), ma non ha mai potuto chiedere ed ottenere l’inserimento nelle relative Graduatorie ad Esaurimento in quanto il MIUR nei decreti ministeriali emanati in successione fino al D.M. n. 235/2014 ha precluso ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002 di farvi accesso.

A seguito del parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva nell’adunanza del 5 giugno 2013, poi recepito dal D.P.R. del 25 marzo 2014 e dalla successiva e confermativa sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, la ricorrente, in data 07.05.2016, ha inviato al MIUR e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (Ambito territoriale per la provincia di Verbania) a mezzo raccomandata a/r la

richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento [doc. 3], ma ad oggi nessuna risposta è ancora pervenuta;

Per tali motivi e al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto, su più fronti già ampiamente acclarato, si è vista costretta a proporre l'odierno ricorso.

DIRITTO

A) PRELIMINARMENTE, SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "*diritto soggettivo*" poiché concerne una "*pretesa*" (all'inserimento in graduatoria) i cui "*fatti costitutivi*" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (**Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** in *Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, sentenza 23 aprile 2014, n. 4414*; **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** ; **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014**; **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** in *riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, sentenza n. 5376/2013*).

Si osserva inoltre che, a differenza della domanda avanzata innanzi al **Consiglio di Stato, con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.** Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2015** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11, comma 6**, stabilisce "*La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro*".

B) SULLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Il titolo di studio di cui la ricorrente è in possesso le attribuisce il diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento.

In questa sede pare opportuno fare una breve e sintetica disamina sulle principali disposizioni di legge che regolano tali graduatorie ad esaurimento e il relativo *iter* di reclutamento del personale docente della scuola.

L'origine delle graduatorie coincide con l'emanazione del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (così come modificato dalla Legge 3 maggio 1999, n. 124), il quale ha previsto la trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1, del medesimo decreto legislativo (cfr. art. 401, comma I, del D.Lgs. n. 297/1994).

L'art. 399, comma I, infatti, stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria avesse luogo per il 50% dei posti assegnabili annualmente mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

Successivamente, con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cd. Finanziaria 2007) le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (c.d. GaE) con l'intento di *"dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione"* e, a tal fine, si stabiliva che nelle graduatorie così ridenominate potessero inserirsi a pieno titolo coloro che fossero stati in possesso di un titolo di abilitazione nonché, con riserva, coloro che avessero avuto in corso una procedura abilitante (ordinaria o riservata).

La suindicata norma è infatti chiara, le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento **facendo salvi "gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione"**, e restando, invece, precluso ogni accesso ai docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Ebbene, per quanto è di interesse ai fini della presente causa, **parte ricorrente**, avendo conseguito il proprio titolo abilitante all'insegnamento (diploma di Istituto magistrale) entro l'a.s. 2001/2002, **rientra certamente tra quei "docenti già in**

possesso di abilitazione" alla data della trasformazione delle graduatorie da "permanenti" in "ad esaurimento" e che, per espressa previsione di detta legge, avevano diritto ad essere inseriti, nel biennio 2007/2008, all'interno delle GAE per le classi di concorso relative alla Scuola Primaria (EEEE).

Da ultimo, con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "*Legge per la Buona Scuola*") il legislatore ha previsto espressamente tra i canali di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato proprio le Graduatorie ad Esaurimento.

Non occorre aggiungere altro al fine di spiegare l'importanza dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che aspirano ad ottenere degli incarichi di docenza a tempo determinato e/o a tempo indeterminato.

C) SULL'ACCLARATO VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI MATURITA' MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001-2002

Come è oramai noto, il titolo acquisito negli Istituti Magistrali a seguito di regolare corso di studi ed entro l'a.s. 2001/2002 possiede valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Ciò trova espressa previsione in molteplici disposizioni di legge e disposizioni di rango secondario, in particolare:

- **art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054** : "*L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari*";

- **art. 197 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297** : "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio –liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare*";

- **art. 194, comma I, del D.L. 16 aprile 1994 n. 297** : "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne*";

- **art. 15, comma VII, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323** : "*I titoli conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati*

entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare";

- art. 2, comma I, del D.M. 10 marzo 1997 :*"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali nell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997 -1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma II, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".*

Il valore abilitante del titolo di maturità magistrale, d'altra parte, è oramai pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza, a partire dal parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva nell'adunanza del 5 giugno 2013, poi recepito dal **D.P.R. del 25 marzo 2014**, secondo il quale *"prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) **dovevano considerarsi abilitanti**, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012"*.

-> Il Tribunale di Como, sez. Lavoro, con le recenti sentenze del **21 gennaio 2016**, del **3 febbraio 2016** e **10 maggio 2016 n. 82/16** accogliendo, sia sotto il profilo cautelare che nel merito, i ricorsi di docenti, che in possesso di titolo di diploma magistrale abilitante all'insegnamento conseguito anteriormente all'anno 2001-2002 avevano chiesto l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, ha condannato il Miur e l'USR di competenza. In particolare il Giudice del Lavoro di Como, in linea con le pronunce del Consiglio di Stato, ha ripetutamente sostenuto che il conseguimento del titolo di diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 assume valore abilitante ai fini

dell'insegnamento per le classi di concorso scuola dell'infanzia e primaria e che **la circostanza relativa al mancato inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) non può costituire, di per sé, la ragione decisiva per negare la sussistenza della verosimiglianza del diritto fatto valere perché la suddetta esclusione costituisce la ragione dei ricorsi proposti e l'oggetto dei giudizi.**

-> La Commissione Europea, a seguito di un'istruttoria durata oltre due anni nel corso della quale gli uffici legali hanno vagliato tutte le norme che riguardano il diploma di maturità magistrale, ha dipanato ogni possibile dubbio sull'argomento arrivando alla conclusione che il diploma di maturità magistrale è una qualifica completa, al pari della laurea in scienze della formazione primaria, a prescindere dal superamento del concorso a cattedra e valido anche per l'insegnamento all'interno dei Paesi membri dell'UE. Sulla base dell'analisi della normativa, la Commissione Europea è arrivata alla conclusione che il Ministero debba rilasciare ai diplomati magistrali che ne fanno richiesta la dichiarazione di conformità alla Direttiva 2005/36/CE ai fini del riconoscimento del titolo in altri Stati membri dell'Unione Europea **[doc. 4]**.

-> Il MIUR - con nota tecnica n. 2198 del 30.06.2015 - aveva disposto l'inserimento nelle GaE a pieno titolo dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001-2002 destinatari di un provvedimento giurisdizionale e, con riserva, di quelli aventi un procedimento giudiziale pendente **[doc. 5]**

Successivamente però, il Ministero, con circolare n. 0019621 del 06.07.2015 **[doc. 6]** è ritornato sui suoi passi e ha previsto:

- da una parte, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento a pieno titolo dei soli soggetti destinatari di sentenze favorevoli a definizione della relativa controversia e, con riserva, invece, dei soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli;

- dall'altra, l'esclusione dalle predette graduatorie di quanti, pur essendo in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento (neanche di natura cautelare) favorevole in pendenza di giudizio o che, addirittura, non abbiano impugnato il DM 235/2014 in sede giurisdizionale.

Tale retromarcia del Ministero appare quanto mai **priva di senso** perché alla luce della normativa summenzionata nessun dubbio può fondatamente residuare sul valore abilitante del titolo posseduto dall'odierna ricorrente.

-> Già il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 di indizione del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per le scuole dell'infanzia e primaria, prevedeva tra i soggetti ammessi alla selezione i candidati in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e **da ultimo anche il D.D.G. n. 105 del 23.02.2016 del tanto atteso Concorso Scuola 2016 all'art. 3 (*Requisiti per l'ammissione*) al n. 2 lett. a e b prevede proprio la partecipazione al concorso, per i posti comuni della Scuola dell' Infanzia e della Scuola Primaria, dei candidati in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 perché avente valore abilitante [doc. 7].**

-> Anche, sul **sito internet del MIUR**, nella sezione SCUOLA E UNIVERSITA', sotto la voce TITOLI DI ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO è indicato proprio che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (D.M. 10 marzo 1997) è titolo abilitante all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria **[doc. 8]**.

Non v'è dubbio che vi sia una palese contraddizione in termini da parte del MIUR che è molto difficile da poter comprendere, da una parte riconosce a chiare lettere il valore abilitante del suddetto titolo, dall'altro non ammette l'inserimento dei docenti così abilitati nelle graduatorie ad esaurimento (riservate agli abilitati).

Il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 deve essere considerato **in via permanente** titolo abilitativo all'insegnamento ed **insuscettibile di perdere il proprio valore**, pertanto, l'odierna ricorrente ha il diritto di essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento per la Scuola Primaria e il tacito rifiuto palesato dal MIUR di fronte all'istanza della sig.ra Bascetta Caterina non risulta giustificabile su nessun fronte ed **è pertanto illegittimo**.

Tale **l'illegittimità è evidente se si pensa che la ricorrente ha conseguito il diploma magistrale nell'a.s. 1997-1998 ed quindi è in possesso di quel titolo che il MIUR definisce quale titolo abilitante ai fini dell'insegnamento nella Scuola Primaria.**

D) SULL'ILLEGITTIMITA' DEL D.M. N. 23572014 E SULL'EFFICACIA *ERGA OMNES* DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015

Con il D.M. 1 aprile 2014 n. 235 il Ministero dell'Istruzione, del tutto inaspettatamente e nonostante i molteplici riconoscimenti sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha previsto l'inserimento nelle GaE dei soggetti che, come la ricorrente, hanno conseguito il diploma magistrale entro il 2001/2002.

Il D.M. n. 235/2014, infatti, si è limitato a stabilire che il personale docente ed educativo già inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva della graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, potesse chiedere (entro e non oltre il termine del 10.05.2014 ed esclusivamente mediante modello web):

- la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- il trasferimento da una provincia ad un'altra (artt. 1 e 9).

Specificando, altresì, all'art. 7 che la graduatorie ad esaurimento hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati, oltre che per il conferimento delle supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche.

La mancata previsione dell'inserimento in GaE dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 può essere verosimilmente ricondotta al fatto che il diploma magistrale è stato considerato titolo abilitante all'insegnamento solo a partire dal citato intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014, ma così non è visto che tutte le previsioni legislative e di rango secondario che hanno preceduto tale intervento erano chiare nel conferire il valore abilitativo al diploma magistrale.

-> Sempre il Consiglio di Stato, stavolta in sede giurisdizionale, con la sentenza del 16 aprile 2015 n. 1973 è nuovamente intervenuto sulla questione dei mancati inserimenti in graduatoria dando una svolta in ordine al valore abilitante del diploma magistrale. Il Consiglio di Stato ha infatti **dichiarato illegittimo e, per**

l'effetto, annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale di presentare domande dirette all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento [doc. 9].

La citata sentenza non lascia dubbi in ordine alla ragionevolezza delle argomentazioni addotte dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa specialmente nella parte in cui si afferma che *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali [...] In tale senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati”*.

La pubblicazione di questa sentenza (peraltro sistematicamente confermata anche dalle pronunce in seguito intervenute: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2015, n. 5439; 10 settembre 2015, n. 4232; 3 agosto 2015, n. 3788; 27 luglio 2015, n. 3673; 27 luglio 2015, n. 3675; 21 luglio 2015, n. 3628), non lascia margini per dubitare del diritto che la ricorrente vanta all'inserimento nella GaE e ciò anche in forza della sua **efficacia erga omnes**.

In linea di principio, le sentenze esplicano i loro effetti soltanto fra le parti in causa, ma l'annullamento di un atto a contenuto generale ed inscindibile ha efficacia *erga omnes*, di guisa che esso non potrà più trovare applicazione, né per i ricorrenti né per tutti gli altri soggetti cui l'atto amministrativo è diretto.

L'ontologica indivisibilità di un atto a contenuto normativo, difatti, esclude che esso possa non esistere per taluni soggetti e valere per altri (cfr., fra le tante, T.a.r. Palermo, sez. II, 6 marzo 2015 n. 631; T.a.r. Potenza, sez. I, 7 ottobre 2015, n. 612; T.a.r. Catania, sez. IV, 16 maggio 2014, n. 1368; Consiglio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5459; Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2012, n. 2350; Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6212).

Né potrebbe, altresì, sostenersi che la ricorrente non abbia più diritto all'inserimento in GaE, non avendo presentato domanda telematica entro il termine del 10 maggio previsto dal D.M. n. 235/2014. Infatti, tale decreto ha tassativamente previsto che le domande di aggiornamento, permanenza e trasferimento potessero essere presentate solo ed esclusivamente da chi era già inserito in graduatoria, solo ed esclusivamente tramite procedura online, procedura che, non riconoscendo il titolo abilitante della ricorrente, non le ha neppure dato la possibilità di registrarsi sul portale e di inserire via web una qualunque tipologia di domanda.

Il Consiglio di Stato non ha alcun dubbio in ordine al diritto di essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento per i possessori del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002, infatti con le ordinanze numero 5493/15, 3900/15, 5497/15, 3951/15, 5490/15, 3901/15, 5495/15, 3952/15 ha ordinato l'inserimento dei duemila ricorrenti nella terza fascia delle GaE e, di conseguenza, nella prima fascia delle graduatorie d'istituto.

E moltissime sono ormai le sentenze dei Giudici del Lavoro che hanno riconosciuto fondata la pretesa dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 di essere inseriti nelle Gae. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito 2 estratti di particolare importanza:

1) Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, ordinanza del 08.09.2015 dal : *“è fondata la pretesa della ricorrente ad essere inserita **nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nelle quali avrebbe dovuto essere inserita qualora il titolo abilitante fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero** il quale anche dopo il riconoscimento ha, però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per la iscrizione in tali graduatorie, (...) accoglie il reclamo e, per l'effetto, previo annullamento dell'ordinanza impugnata, dichiara illegittima l'esclusione della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di cui al ricorso, ordina alle amministrazioni convenute di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Salerno per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, valide per gli anni scolastici 2014/2017 e, conseguentemente condanna le amministrazioni resistenti ad inserire la ricorrente in tali graduatorie ad esaurimento”.*

2) Tribunale di Como, Sez. Lavoro, sentenza n. 82/16 del 10 Maggio 2016: *“la portata della pronuncia del Consiglio di Stato è senz’altro generale e determina la definitiva ablazione delle norme regolamentari, anche per soggetti estranei al giudizio, in ragione della natura dell’atto annullato, indirizzato ad una pluralità di soggetti e con contenuto inscindibile (v. su questi aspetti Cass. 24 agosto 2004, n. 16728). In ogni caso, anche se si escludesse il carattere generale della citata sentenza demolitoria o, sotto altro profilo, l’efficacia vincolante della pronuncia di merito circa la conformazione della PA scolastica alla statuizione giudiziaria, il Giudice ordinario può comunque sindacare, in via incidentale, la legittimità delle norme regolamentari e procedere, se del caso, alla loro disapplicazione nel caso specifico sottoposto al giudizio” (...)* Il Tribunale di Como non ha dubbi sul fatto che le norme regolamentari contenute nei D.M. n. 235/14 e 62/2011: *“sono invero illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee (ovvero in relazione ai docenti in possesso di titolo abilitativo diverso da quello del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002) nella parte in cui non consentono la presentazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia a soggetti in possesso dei titoli abilitativi già formatisi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento”*

Da ultimo, in data **27.04.2016** il Consiglio di Stato riunito in **Adunanza Plenaria**, ha confermato in sede cautelare l’orientamento, già espresso dal Consiglio di Stato, favorevole all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002.

E) SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE PER LA MANCATA INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

E’ facilmente intuibile il danno subito dalla ricorrente per il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti atteso che, la sua mancata inclusione, non le ha permesso di stipulare contratti a tempo determinato, con conseguente aumento del proprio punteggio, né di ottenere l’immissione in ruolo.

Basti pensare che già con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento la legge n. 296/2006 all’art. 605, co. 1 aveva previsto un

piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007 – 2009, per complessive 150.000 unità.

Anche nel 2015 la ricorrente si è vista sbarrata la possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge n. 107/2015 (cd. La buona Scuola) perché anche in quel caso era necessaria l'appartenenza alle Gae.

La docente non ha potuto partecipare ai predetti piani di assunzioni a causa dell'illegittimo comportamento del M.I.U.R. che ha impedito l'accesso alle graduatorie ai diplomati magistrale entro l'a.s. 2001 – 2002.

Tale esclusione potrebbe nuovamente ripetersi in quanto, se si dovesse ripresentare la possibilità di un nuovo piano di assunzioni relativo alla classe di concorso EEEE (Scuola Primaria), la ricorrente si vedrebbe per l'ennesima volta esclusa per non esser inserita nelle relative graduatorie ad esaurimento.

F) SULLA DOMANDA EX ART. 700 C.P.C.

Quanto finora esposto rende evidente la indefettibile urgenza che impedisce di attendere i tempi di un ordinario giudizio di cognizione. Ai fini dell'azionabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., infatti, occorre verificare se la ricorrente abbia agito per la tutela di un diritto che sia sorretto dal *fumus boni iuris*, cioè dall'apparente fondatezza della domanda, e dal *periculum in mora*, cioè dal pericolo che nelle more del giudizio discenda un pregiudizio concreto per la ricorrente.

Non sembra potersi aver alcun dubbio sulla sussistenza del *fumus boni iuris* in quanto come ampiamente illustrato in narrativa, la pretesa dell'odierna ricorrente di essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento per la classe di Concorso EEEE (Scuola Primaria) è una pretesa fondata su dati legislativi e giurisprudenziali attuali che riconoscono inequivocabilmente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 e il conseguente diritto di essere inserita nelle relative GaE.

Altrettanto incontestabile è l'esistenza di un pericolo di pregiudizio che incombe sulla ricorrente nelle more del giudizio ordinario e che rende necessaria l'adozione di un provvedimento di urgenza da parte di codesto Tribunale.

La ricorrente allo stato è disoccupata ed essendo iscritta nelle Graduatorie di Istituto a Verbania può accontentarsi solo di qualche saltuaria ed irrisoria nomina da supplente.

L'inserimento – anche solo con riserva – nelle graduatorie ad esaurimento, invece, le consentirebbe da un lato di avere l'opportunità di ricevere una proposta di assunzione a tempo indeterminato o determinato, e in ogni caso di acquisire anzianità di iscrizione in graduatoria, con tutti i prevedibili vantaggi giuridici ed economici che ne derivano.

Nel caso che ci impegna il *periculum in mora*, che giustifichi l'adozione di un provvedimento cautelare, quindi si presenta sotto un triplice aspetto:

- da un lato, il pregiudizio scaturente dal dover attendere i lunghi tempi dell'ordinario procedimento di cognizione che non consentirebbe alla docente di essere inserita in tempi brevi nelle GaE e il pregiudizio ad esso collegato di veder sfumata la possibilità di ottenere un incarico di docenza per l'imminente a.s. 2016-2017;
- dall'altro lato, il pregiudizio di non ottenere incarichi di docenza espone ad ulteriori gravi danni. Il primo in *re ipsa* consistente nel pregiudizio economico derivante dalla disoccupazione e il secondo ancor più grave nasce dall'impossibilità di poter aumentare il proprio punteggio ai fini dell'avanzamento in graduatoria e quindi minori possibilità di ottenere l'immissione in ruolo.
- dall'altro lato ancora, la ricorrente non essendo iscritta nelle GaE, non ha potuto partecipare al piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015-2016 previsto dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015 (cd. La Buona Scuola) subendo così un grave danno. Se la stessa continuasse a non essere inserita nelle GaE sarebbe esposta all'ulteriore danno futuro ed ingiusto di non poter partecipare per la seconda volta ad un nuovo piano straordinario di assunzioni che potrebbe paventarsi nei prossimi mesi.

Inoltre, **proprio sull'ammissibilità della domanda cautelare con conseguente inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento**, si è favorevolmente espresso il Consiglio di Stato in data 08.04.2016 con l'ordinanza n. 1241/2016 ordinando l'ammissione con riserva per i 600 ricorrenti in possesso del diploma magistrale **[doc. 10]** e da ultimo il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria che con l'Ordinanza n. 1/2016 **[doc. 11]** ha confermato che i diplomati magistrali in

possesso del titolo entro l'a.s. 2001/02 vanno inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento, così confermando l'orientamento della VI sezione dello stesso Organo di appello della giustizia amministrativa, che **con ordinanza n. 621 depositata il 22 aprile 2016** aveva già ammesso circa 8.000 diplomati con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento. I giudici in riforma dell'ordinanza impugnata, ed accogliendo l'istanza cautelare in primo grado, ai soli fini della ammissione con riserva nelle GAE dei ricorrenti, hanno argomentato che *“Considerato che non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che **va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrenti** –con esclusione, quindi, degli interventori – **volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado; considerato che, ai fini del danno da ritardo, appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle GAE rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare (fatto salvo l'esito del giudizio di merito).***

Alla luce di quanto finora detto e in considerazione delle citate pronunce in merito all'immissione con riserva nelle GaE, appare indubbia la sussistenza di entrambi i requisiti necessari e la fondatezza della richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., in ragione del grave pregiudizio per la ricorrente ove l'Ill.mo Giudice adito non accogliesse il provvedimento urgente richiesto assicurando provvisoriamente alla ricorrente stessa gli effetti di un giudizio di merito.

* * * * *

In ragione delle argomentazioni sopra illustrate e riservata ogni migliore difesa nel prosieguo del giudizio, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

All'On.Le Tribunale del Lavoro adito - rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione – di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) IN ORDINE ALLA DOMANDA EX ART. 700 C.P.C., inaudita altera parte, o in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi,
- **adottare** la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, **ovvero ordinare** alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie spettanze, l'inserimento della ricorrente, anche con riserva, nella III fascia delle Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Verbania del personale docente ed educativo della Scuola Primaria valide per il triennio 2014/2017 secondo il punteggio alla stessa attribuibile sulla base della tabella di valutazione dei titoli previsti di cui all'all.2 del D.M. 235/2014 e sulla base della valutazione prodotta agli atti (doc. 12);
- quanto sopra **CON EFFETTO RETROATTIVO** dalla data di approvazione delle GAE o in subordine alla data di presentazione della domanda/diffida in forma cartacea inviata dalla ricorrente al M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola, o, in ulteriore subordine, dalla data della domanda giudiziale.

2) NEL MERITO:

- previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi,
- **IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere inserita a nella III fascia della Graduatoria ad Esaurimento definitive della Provincia di Verbania del personale docente ed educativo della Scuola Primaria (EEEE) per il triennio 2014/2017 nella posizione derivante dal punteggio ad Ella attribuibile sulla base della tabella di valutazione dei titoli previsti di cui all'all.2 del D.M. 235/2014 e sulla base della valutazione prodotta agli atti (doc. 12).
- per l'effetto, **condannare** le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nella suddetta graduatoria ad esaurimento;
- ed **ordinare** alle Amministrazioni convenute, ciascuna per le proprie spettanze, l'inserimento nella suddetta secondo il punteggio alla stessa spettante.

- **IN VIA SUBORDINATA condannare** le convenute Amministrazioni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da perdita di *chance* dalle stesse arrecato a parte ricorrente, per non aver consentito alla stessa, nonostante la titolarità di diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verbania relative al personale docente della classe di concorso Scuola Primaria (EEEE), nella terza fascia o, in subordine, in una fascia aggiuntiva (quarta) alla medesima, sin dal biennio 2007-2008, o, in subordine, a decorrere dalla data di approvazione e/o pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014 - 2017, o, in ulteriore subordine, dalla data di presentazione della citata istanza stragiudiziale di diffida all'inserimento nelle GAE indirizzata da parte ricorrente al convenuto Ministero, o, in via ulteriormente gradata, dalla data di presentazione del presente ricorso, o, in estremo subordine, da altra data ritenuta di giustizia;

- **determinare**, in ogni caso, su tutte le somme che risulteranno dovute a parte ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dalla stessa per la diminuzione di valore del suo credito, condannando le convenute Amministrazioni al pagamento in favore di parte ricorrente delle relative somme;

3) IN OGNI CASO condannare le Amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio come per legge.

* * * * *

Si allegano i seguenti documenti:

1. Certificato di diploma magistrale;
2. Certificato concorso D.D. 06.04.1999
3. Diffida Miur e USR Piemonte- Ambito Territoriale del Verbano_Cusio_Ossola;
4. Nota Parlamento Europeo;
5. Nota tecnica Miur n. 2198 del 30.06.2015;
6. Nota tecnica Miur n. 19621 del 06.07.2015;
7. D.D.G. n. 105 del 23.02.2016;
8. Estratto URP MIUR;
9. Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

10. Ordinanza Consiglio di Stato n. 1241/2016;
11. Ordinanza Adunanza Plenaria n. 1/2016;
12. Valutazione Graduatoria e punteggio Bascetta Caterina
13. Procura alle liti;
14. Autocertificazione reddituale e documento di identità della ricorrente.

* * * * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
(EX ART. 151 C.P.C.)**

La sottoscritta avv. Chiara Orlando, procuratrice e difensore della ricorrente giusta procura allegata al presente ricorso

premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento "*pleno iure*" nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, così come formate dall'Ambito Territoriale del Verbano-Cusio-Ossola per la Provincia di Verbania, per la classe concorsuale EEEE;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dovrà essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento delle domande della ricorrente, verrebbero dalla stessa scavalcati in graduatoria;
- i controinteressati non sono soltanto i docenti già iscritti nella III fascia nelle vigenti graduatorie ad esaurimento di Verbania per la classe concorsuale EEEE valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss.2012/14;
- i controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, come l'odierna ricorrente, risultano essere stati illegittimamente cancellati e che hanno presentato ricorso giudiziale per la tutela dei rispettivi diritti violati dagli odierni convenuti, oltre che tutti i docenti che, durante la pendenza del presente procedimento innanzi al Tribunale di Verbania, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito

Territoriale per il Varbano-Cusio-Ossola, relativamente alla classe concorsuale EEEE;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma anche per l'impossibilità di identificarli e l'eccessiva onerosità anche in termini temporali;
- l'urgenza cui si ispira l'incoata procedura ex art. 700 cpc è incompatibile con la notifica nei modi ordinari che si rivelerebbe eccessivamente onerosa, se non impossibile, ed in contrasto con la ratio dello stesso procedimento cautelare;
- ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c., *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*;

CONSIDERATO CHE

- anche la notificazione per pubblici proclami e la pubblicazione sulla G.U. non appare comunque idonea al fine e significative sono al riguardo le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19 febbraio 1990 n. 106 : *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*
- che già il TAR del Lazio ha più volte disposto, in alternativa alla notifica per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso, e/o di un sunto dello stesso, sul sito internet del ramo di amministrazione competente in relazione alle singole fattispecie: ***"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli***

per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" (TAR Lazio ordinanza n. 9506 del 2013);

- l'art. **151 c.p.c.**, dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge;*
- che tale forma di notifica viene utilizzata continuamente in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;
- che come facilmente evincibile e consultabile dallo stesso sito internet del MIUR all'indirizzo <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero> vi è un'apposita bacheca dedicata alla pubblicazione dei ricorsi ai fini di cui alla presente istanza;
- che da quanto emerge dalla "bacheca" sopra citata, tutti i Tribunali del territorio della Repubblica Italiana risultano aver già autorizzato la notifica nelle forme oggi richieste.

* * * * *

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto difensore

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, valide per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso relative alla Scuola Primaria (EEEE) ed in particolare nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale per il Verbano-Cusio-Ossola per la Provincia di Verbania, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;

- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come sopra;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

* * * * *

Ai soli fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato, ma che la stessa è esente, in quanto il reddito familiare della ricorrente per l'anno 2015 è inferiore a € 34.585,23.

Siracusa, lì 15.06.2016

Avv. Chiara Orlando

Oggetto: CONSEGNA: DEPOSITO
<<201607131520533161>>

Da: posta-certificata@telecompost.it

Data: Mer 13/07/2016 15:21

A: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/07/2016 alle ore 15:21:40 (+0200) il messaggio

"DEPOSITO <<201607131520533161>>" proveniente da
"chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it"

ed indirizzato a: "tribunale.verbania@civile.ptel.giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [9B6CF768.0028C809.E46B55D2.2B098B3B.posta-certificata@legalmail.it](#)

Allegati:



**Messaggio
firmato**

Oggetto: ACCETTAZIONE: DEPOSITO
<<201607131520533161>>

Da: Posta Certificata Legalmail

Data: Mer 13/07/2016 15:21

A: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it

Allegati:



**Messaggio
firmato**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/07/2016 alle ore 15:21:27 (+0200) il messaggio "DEPOSITO
<<201607131520533161>>" proveniente da "chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it" ed
indirizzato a:

tribunale.verbania@civile.ptel.giustiziacert.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 9B6CF768.0028C809.E46B55D2.2B098B3B.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.

La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Oggetto: ACCETTAZIONE DEPOSITO <<201607131520533161>>

Da: tribunale.verbania@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: Gio 14/07/2016 08:46

A: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it

Allegati:



PEC

Codice esito: 2.

Descrizione esito: --

Accettazione avvenuta con successo.

Oggetto: CONSEGNA: DEPOSITO
<<201607131520533161>>

Da: posta-certificata@telecompost.it

Data: Mer 13/07/2016 15:21

A: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/07/2016 alle ore 15:21:40 (+0200) il messaggio

"DEPOSITO <<201607131520533161>>" proveniente da
"chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it"

ed indirizzato a: "tribunale.verbania@civile.ptel.giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [9B6CF768.0028C809.E46B55D2.2B098B3B.posta-certificata@legalmail.it](#)

Allegati:



**Messaggio
firmato**

Oggetto: ACCETTAZIONE: DEPOSITO
<<201607131520533161>>

Da: Posta Certificata Legalmail

Data: Mer 13/07/2016 15:21

A: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it

Allegati:



**Messaggio
firmato**

Ricevuta di accettazione

Il giorno 13/07/2016 alle ore 15:21:27 (+0200) il messaggio "DEPOSITO
<<201607131520533161>>" proveniente da "chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it" ed
indirizzato a:

tribunale.verbania@civile.ptel.giustiziacert.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 9B6CF768.0028C809.E46B55D2.2B098B3B.posta-
certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.

La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Oggetto: ACCETTAZIONE DEPOSITO <<201607131520533161>>

Da: tribunale.verbania@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: Gio 14/07/2016 08:46

A: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it

Allegati:



PEC

Codice esito: 2.

Descrizione esito: --

Accettazione avvenuta con successo.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Oggetto: COMUNICAZIONE 287/2016/LAV

Allegati:



Da: tribunale.verbania@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: Gio 14/07/2016 08:49

A: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it

Comunicazione di cancelleria

Sez/Coll.: LA

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro

Numero di Ruolo generale: 287/2016

Giudice: BUSOLI GIORGIA

Ricorr. principale: BASCETTA CATERINA

Resist. principale: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Oggetto: DESIGNAZIONE GIUDICE

Descrizione: FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE BUSOLI GIORGIA

Note: PORTARE CON URGENZA AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE COMPRESA QUELLA DEI FAMILIARI CONVIVENTI

Notificato alla PEC / in cancelleria il 14/07/2016 08:49

Registrato da UMANI FRANCESCO

Oggetto: COMUNICAZIONE 287/2016/LAV

Allegati:



Da: tribunale.verbania@civile.ptel.giustiziacert.it

Data: Gio 14/07/2016 08:52

A: chiara.orlando@avvocatisiracusa.legalmail.it

Comunicazione di cancelleria

Sez/Coll.: LA

Tipo procedimento: Diritto del Lavoro

Numero di Ruolo generale: 287/2016

Giudice: BUSOLI GIORGIA

Ricorr. principale: BASCETTA CATERINA

Resist. principale: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Oggetto: APERTURA SUB-PROCEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Descrizione: APERTO SUB-PROCEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 14/07/2016 08:52

Registrato da UMANI FRANCESCO

N.RG. 287-1 /2016

Tribunale Ordinario di Verbania

Il Giudice del Lavoro,
letto l'istanza cautelare in corso di causa,
visto l'art. 700 c.p.c.,

FISSA

L'udienza del giorno **9/08/2016** ore **10:00**, per la comparizione delle parti presso il
Tribunale di Verbania, Aula 5

DISPONE

Che il ricorso e il presente decreto siano notificati al resistente , a cura del ricorrente,
entro cinque giorni da oggi.

Verbania, 19/07/2016

Il Giudice
Giorgia Busoli



N.RG. 287 /2016

Tribunale Ordinario di Verbania

Il Giudice del Lavoro,

letto il ricorso,

visto l'art. 415 c.p.c.,

FISSA

L'udienza del giorno **1/02/2017** ore **10:30** per la discussione della causa, facendo presente che le parti sono tenute a comparire personalmente a detta udienza che sarà tenuta presso il Tribunale di Verbania, aula 5;

DISPONE

Che il ricorso e il presente decreto siano notificati al resistente , a cura del ricorrente, entro dieci giorni da oggi;

AVVERTE

Il resistente che può costituirsi in giudizio nei termini e nei modi di cui all'art 416 c.p.c.

Verbania, 19/07/2016

Il Giudice

Giorgia Busoli

